

COMUNE DI TREVISO

Contratto

In Treviso, nella Residenza Municipale, addì del mese di ottobre 2019 (duemiladiciannove)
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

- Il sig. **FRANCHINI GIUSEPPE**, nato a Padova il 12 ottobre 1966, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **AUTOMAT S.r.l.** con sede in Via Pepe, 12 a Mestre-Venezia (VE) – P.I. 03834190278 in qualità di locataria dell'immobile interessato sito in **Piazza Santa Maria dei Battuti n° 8/A a Treviso** - di seguito per brevità denominata "Comodante";

E

- **IL COMUNE DI TREVISO** (c.f. 80007310263) rappresentato dall'Ing. Marcello Missaglia nato a Treviso il 30/10/1965, dirigente comunale domiciliato per la carica in Treviso presso la Sede Comunale di Via del Municipio 16, nella sua qualità di Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune stesso, in forza dell'atto di conferimento dell'incarico prot. n. 0046624/2019 del 27/03/2019, di seguito per brevità denominata "Comodatarario";

PREMESSO

- ❖ che l'immobile gestito dal comodante si presta ad accogliere apparecchiature per la distribuzione di servizi Internet ;
- ❖ che in base alle esigenze del Comodatarario ed in particolare per consentire l'implementazione del servizio hotspot wifi per l'accesso ad internet il Comodante è disponibile a concedere al Comodatarario medesimo l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di una porzione di immobile al fine di installare le apparecchiature per la distribuzione dei servizi citati;
- ❖ che le apparecchiature sono di piccole dimensioni, sono facilmente mascherabili e non costituiscono problemi estetici o di impatto visivo ed inoltre hanno bassissimi consumi elettrici;
- ❖ che il Comodante è disponibile ad accettare l'utilizzo di porzione dell'immobile suindicato ai patti e alle condizioni di seguito riportate;
- ❖ che il Comodante in ogni caso e indipendentemente da ogni descrizione tecnica, autorizza esclusivamente la collocazione di antenne che servono Internet escludendo tassativamente antenne per telefonia mobile, ponti per Radio / TV e video-sorveglianza privata e autorizza pertanto la collocazione di un'antenna di piccole dimensioni e di bassa potenza e consumo.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO

- 1.1 Il sig. **FRANCHINI GIUSEPPE**, nato a Padova il 12 ottobre 1966, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **AUTOMAT S.r.l.** con sede in Via Pepe, 12 a Mestre-Venezia (VE) – P.I. 03834190278 (Comodante) concede in comodato d'uso gratuito al **COMUNE DI TREVISO** (Comodatario) che accetta, una porzione dell'immobile interessato sito in **Piazza Santa Maria dei Battuti n° 8/A a Treviso** (di seguito per brevità denominato il "Fabbricato") al fine di mantenere l'installazione degli impianti inerenti il servizio hotspot wifi per l'accesso ad internet e un'antenna per la ricezione e la distribuzione a mezzo onde radio di banda Internet con apparati omologati dal Ministero delle Telecomunicazioni, nonché un eventuale quadro tecnico a norma se necessario a tutela della sicurezza delle persone fisiche. L' antenna installata è del tipo indicato in premessa.
- 1.2 Il Comodatario si servirà del Fabbricato esclusivamente per la distribuzione del servizio hotspot wifi per l'accesso ad internet, impegnandosi a preservare il decoro del Fabbricato stesso e ad evitare di creare problemi estetici o di impatto visivo.
- 1.3 Il Comodante si impegna fin d'ora a sottoscrivere, quale locatario del Fabbricato, eventuali istanze ai competenti Uffici al fine della realizzazione dell'impianto.

ART. 2 – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

- 2.1 Il contratto ha una durata di anni 1 (uno) che decorre dalla data di sottoscrizione.
- 2.2 E' facoltà del solo Comodatario recedere dal contratto in qualsiasi momento, comunicando via PEC il recesso al Comodante almeno 15 giorni solari e consecutivi prima che esso avvenga.
- 2.3 Il Fabbricato comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, sgombero da impianti ed attrezzature che la ditta incaricata dal Comodatario avrà installato.

ART. 3 – SPESE DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI

- 3.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comodante emetterà fattura addebitando al Comodatario la somma di € 150,00 oltre ad IVA al 22% a titolo di rimborso annuale forfettario anticipato ed onnicomprensivo del consumo di energia elettrica derivante dalla fruizione del servizio wifi per l'accesso ad internet.
- 3.2 Il suddetto rimborso forfettario non sarà soggetto a restituzione parziale qualora la Convenzione dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza.

ART. 4 – RAPPORTI DEL COMODANTE CON LA DITTA INCARICATA DAL COMODATARIO

- 4.1 Ogni modifica o spostamento degli impianti dovrà essere anticipatamente concordato con il Comodante e avverrà a cura e spese della ditta all'uopo incaricata dal Comune.
- 4.2 Il Comodatario si impegna inoltre a garantire che la ditta non conceda a terzi il godimento dei beni, né a titolo gratuito né a titolo oneroso ed è direttamente responsabile verso il Comodante

ed i terzi dei danni causati per colpa del comodatario e/o derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso prescritto.

La mutata destinazione d'uso o l'esecuzione di lavori, interventi, attività in contrasto con le disposizioni normative vigenti da parte del Comodatario, del Comodante, della ditta di cui sopra o di terzi produrranno ipso iure la risoluzione del contratto.

4.3 Il Comodante autorizza sin d'ora la ditta di cui al punto 4.1 ad effettuare tutti gli interventi relativi alla conduzione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al controllo dell'impianto, dell'antenna e dell'eventuale quadro tecnico ed alla riparazione di eventuali guasti, previo avviso che dovrà essere comunicato, ogniqualvolta se ne presenterà la necessità, dal Comodatario o dalla ditta medesima. A tale scopo il Comodante dovrà garantire alla ditta, se necessario, l'accesso all'interno del Fabbricato stesso una volta concordata con la ditta medesima la tempistica relativa ad ogni singolo intervento.

4.4 Su richiesta del Comodante gli addetti incaricati dalla ditta ad eseguire gli interventi di cui al punto 4.3 dovranno esibire il proprio tesserino di riconoscimento, nonché un documento che attesti il rapporto intercorrente fra il Comodatario e la ditta medesima.

ART. 5 – SPESE DEL CONTRATTO

5.1 Tutte le spese ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Comodatario.

5.2 Il Comodante non avrà responsabilità alcuna sulla gestione del servizio, né per eventuali interruzioni di erogazione di energia elettrica non dipendenti da fatti ad esso riconducibili.

ART. 6 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

6.1 Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o l'applicazione del presente contratto, che non sia risolvibile attraverso una amichevole composizione, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Treviso.

6.2 Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente regolati dalla legge italiana. Per quanto non previsto, saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile e, per quanto di ragione, le norme di Legge vigenti.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Il presente contratto non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di rappresentanza o di agenzia o mandato tra le stesse.

7.2 Questa scrittura, comprensiva delle premesse, e degli eventuali allegati, contiene nella loro interezza gli accordi intervenuti tra le Parti sulla materia che ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta intervenuta in proposito. Ogni patto aggiunto o in deroga al presente contratto dovrà essere formulato per iscritto.

7.3 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso per le finalità

di gestione del presente contratto e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di obblighi di legge. L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio. Il titolare del trattamento è il sindaco del Comune di Treviso, con sede in Via Municipio 16 Treviso, il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) è l'avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it

7.4 Il presente contratto viene sottoscritto da tutte le Parti in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Treviso, li

Per il COMODATARIO (Comune di Treviso)

L'Ing. Marcello Missaglia

Il COMODANTE (AUTOMAT S.r.l.)

Il sig. FRANCHINI GIUSEPPE

Agli effetti degli artt. 1341 Cod. Civ. dichiariamo di conoscere, aver compreso, approvare ed accettare espressamente i seguenti articoli: 2 e 5

Per il COMODATARIO (Comune di Treviso)

L'Ing. Marcello Missaglia

Il COMODANTE (AUTOMAT S.r.l.)

Il sig. FRANCHINI GIUSEPPE